



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 maggio 2012
(OR. en)**

9656/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0100 (NLE)**

**WTO 166
SERVICES 41
COMER 99
COASI 69
OC 217**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in merito al funzionamento del forum della società civile e alla costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 29.5.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in merito al funzionamento del forum della società civile e alla costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare questioni che rientrano nell'ambito di competenza del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Il 6 ottobre 2010 è stato firmato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra¹ ("accordo").
- (3) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, l'accordo si applica a titolo provvisorio dal 1° luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) L'articolo 13.13, paragrafo 1, dell'accordo prevede che le parti stabiliscano con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ("comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea"), entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, il funzionamento del forum della società civile.

¹ GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

- (5) L'articolo 13.15, paragrafo 3, prevede la costituzione di un elenco di persone che possono essere designate per far parte di un gruppo di esperti incaricato di esaminare qualsiasi questione, nelle materie oggetto del capo "Commercio e sviluppo sostenibile", per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni governative.
- (6) L'Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata con riguardo al funzionamento del forum della società civile e all'elenco delle persone che possono essere designate come esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in merito:

- a) al funzionamento del forum della società civile previsto dall'articolo 13.13, paragrafo 1, dell'accordo, e
- b) alla costituzione di un elenco di persone competenti che possono essere designate per far parte del gruppo di esperti conformemente all'articolo 13.15, paragrafo 3, dell'accordo,

è basata sui progetti di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO
PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-COREA**

del ...

**relativa all'adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile,
ai sensi dell'articolo 13.13 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-COREA,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 ("accordo"), in particolare l'articolo 13.13,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13.13 dell'accordo prevede che i membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle parti si riuniscano in un forum della società civile.
- (2) La composizione del forum della società civile garantisce una rappresentanza equilibrata dei membri dei gruppi consultivi nazionali.
- (3) Le parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea il funzionamento del forum della società civile entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono stabilite le modalità di funzionamento del forum della società civile, che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ... il ...

Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea

*Il copresidente del comitato per il commercio
e lo sviluppo sostenibile UE-Corea
della Repubblica di Corea*

*Il copresidente del comitato per il commercio
e lo sviluppo sostenibile UE-Corea
dell'Unione europea*

ALLEGATO

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE

Articolo 1

Il forum della società civile è composto da dodici membri del gruppo consultivo nazionale dell'UE e da dodici membri dei gruppi consultivi nazionali della Corea, designati dagli stessi gruppi consultivi nazionali. I membri possono essere accompagnati da esperti in qualità di consulenti. I rappresentanti del forum della società civile di ciascuna parte comprendono almeno tre rappresentanti, rispettivamente, di organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative operanti in campo ambientale.

Articolo 2

Il forum della società civile ha un copresidente dell'UE ed uno della Corea. I copresidenti saranno nominati, rispettivamente, dal gruppo consultivo nazionale dell'UE e dai gruppi consultivi nazionali della Corea tra i partecipanti al forum della società civile.

I copresidenti redigeranno l'ordine del giorno delle riunioni del forum della società civile sulla base delle richieste dei rispettivi gruppi consultivi nazionali. L'ordine del giorno comprende inoltre regolarmente i seguenti punti:

- a) informazioni delle parti sull'attuazione del capo "Commercio e sviluppo sostenibile";
- b) rapporti sulle consultazioni intraprese a norma dell'articolo 13.14 e sui lavori svolti dal gruppo di esperti a norma dell'articolo 13.15.

Articolo 3

Il forum della società civile si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul, se non altrimenti stabilito dalle parti. Una riunione straordinaria può essere tenuta su richiesta di uno dei gruppi consultivi nazionali.

PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO
PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-COREA**

del ...

**relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-COREA,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 ("parti" e "accordo"), in particolare l'articolo 13.15,

considerando quanto segue:

- (1) Una parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni governative.
- (2) L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea.
- (3) Le parti hanno predisposto un elenco di diciotto nomi, come riportato nell'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l'elenco degli esperti, che possono essere designati per far parte del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 13.15 dell'accordo, che è riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è comunicata al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea.

Fatto a ... il ...

Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea

<i>Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea della Repubblica di Corea</i>	<i>Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea dell'Unione europea</i>
---	---

ALLEGATO

Elenco degli esperti

Esperti proposti dalla Corea

Kee-whahn CHAH

Young Gil CHO

Weon Jung KIM

Suh-Yong CHUNG

Taek-Whan HAN

Won-Mog CHOI

Esperti proposti dall'UE

Eddy LAURIJSSEN

Jorge CARDONA

Karin LUKAS

Hélène RUIZ FABRI

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

Geert VAN CALSTER

Presidenti

Thomas P. PINANSKY

Nguyen Van TAI

Le HA THANH

Jill MURRAY

Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ

Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER
